

## **Una sentenza della Suprema Corte sottolinea la necessità di adeguata motivazione anche per il sequestro probatorio**

### **CASSAZIONE: NELL'IPOTESI DI SEQUESTRO PROBATORIO DEVE ESSERE SPECIFICATA – A PENA DI NULLITÀ – LA FINALITÀ PROBATORIA CHE SI INTENDE PERSEGUIRE**

**A cura della Dott.ssa Valentina Santoloci**

La necessità di operare sequestri come strumento primario in sede di indagini per impedire la prosecuzione/reiterazione dei reati o per assicurare la fonte di prova degli stessi è un punto fondamentale nella strategia di contrasto per ogni ipotesi di illegalità a danno dell'ambiente e degli animali.

Questa è una nostra linea interpretativa che da tempo sosteniamo in ogni sede editoriale<sup>1</sup> e seminariale.

Certamente il sequestro preventivo è un sequestro di maggiore portata procedurale e sostanziale e – se ne ricorrono i presupposti – è preferibile in linea di principio rispetto al sequestro probatorio che risulta molto più debole sotto ambedue i citati aspetti.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente - Edizioni): “ (...) Va ricordato e premesso che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, raggiunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all'organo procedente proprio sulla base di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale. (...)”.

<sup>2</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – sopra citato: “ (...) Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza. (...) Come prassi, il sequestro probatorio è il tipo di sequestro più utilizzato dalla P.G. essendo la procedura più semplice ed immediatamente accessibile, anche perché può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli agenti di polizia giudiziaria (sulla base del disposto dell'art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, che deroga al disposto dell'art. 354 c.p.p il quale cita solo gli ufficiali di P.G.: “Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”). (...) È invece molto più efficace il sequestro preventivo, che spesso la P.G. ritiene - erratamente - di esclusiva competenza del magistrato. In realtà, anche gli ufficiali di P.G. possono - ed anzi devono - eseguire il sequestro preventivo di iniziativa quando ne ricorrono le condizioni, e cioè quando è necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. (...)”.

Tuttavia è indubbio che in sede di accertamento dei reati ambientali ed a danno degli animali per prassi diffusa il sequestro probatorio è quello più diffuso ed applicato da parte di molti organi di PG operanti nel settore. E questo anche perché spesso – di fatto – è ritenuto più “semplice” come struttura e motivazione.

In realtà anche il sequestro probatorio è uno strumento procedurale impegnativo, che richiede una adeguata ed approfondita motivazione sulle specifiche motivazioni e finalità che hanno indotto a decidere per la sua adozione; e questo sia in sede di redazione del verbale di sequestro da parte della PG che da parte del magistrato in sede di convalida.

Non si tratta affatto di un atto basato su modulistiche standardizzate ed automatiche seriali.

In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che ha ribadito in termini chiari e lineari come anche nell'ipotesi di sequestro probatorio deve essere specificata – a pena di nullità – la finalità probatoria che si intende perseguire.

Con la pronuncia Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 10 gennaio 2012, n. 180 (che riportiamo in calce), il Supremo Collegio ha precisato: *“Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 28/1/04, Ferazzi ) hanno stabilito che anche in ipotesi di sequestro avente ad oggetto una cosa costituente corpo del reato il relativo decreto deve contenere specifica motivazione circa la finalità probatoria che si intende, in concreto, perseguire, ciò a pena di nullità.”*.

Nel caso di specie si è osservato che il P.M. nel decreto di convalida di sequestro: *“qualificato il bene corpo di reato (art. 44, lett. b) D.P.R. 380/01), ha specificato che vi era pericolo che il manufatto, l'area di sedime, i materiali di cantiere e quant'altro rinvenuto venisse disperso o modificato, così da non consentire o ostacolare il compiuto rilevamento dello stato dei luoghi da parte di personale specializzato, ovvero gli eventuali ulteriori accertamenti da parte del magistrato, giustificando il mantenimento del vincolo in quanto lo stesso appare, allo stato, necessario per l'accertamento dei fatti e a fini di prova, quanto meno all'esito delle indagini in corso di svolgimento, in quanto occorre acquisire rilievi descrittivi e planimetrici e/o fotografici dell'opera abusiva, verificare lo stato di avanzamento dei lavori o l'epoca di ultimazione dell'abuso, effettuare confronti con la situazione ante operam, procedere, se del caso, ad accertamento tecnico, compiere le ulteriori indagini che l'indagato riterrà, eventualmente, di sollecitare nel caso in cui si rendesse necessaria la emissione dell'avviso ex art. 414 bis c.p.p., valutare all'esito la necessità di tenere la cosa a disposizione del giudice per gli atti istruttori”*.

È stato dunque ritenuto che il provvedimento del P.M., così come impostato, rispettasse il principio sopra enunciato dalla giurisprudenza.

Un principio molto importante che deve essere ben tenuto presente dagli operatori di PG sul territorio in sede di redazione dei relativi verbali di sequestro probatorio, e che deve indurre a tralasciare ed abbandonare prassi ormai non più condivisibili come quelle di limitare la redazione di tali verbali a poche righe (spesso prestampate) su modulistiche standard entro le quali lo spazio per la motivazione è in alcuni casi realmente modesto e non certo in linea con

le sopra prospettate e giuste esigenze di esposizione dettagliata pretese dalla Cassazione in coerenza con la finalità della norma che prevede e regola il sequestro probatorio che si conferma – dunque – come un sequestro impegnativo a livello di esposizione argomentativa non meno del sequestro preventivo.

Valentina Santoloci

*Publicato il 13 gennaio 2012*

*Riportiamo in calce la motivazione della sentenza in commento*



UDIENZA C.C. DEL 24/11/2011

Sentenza n. *2418*  
R.G. n. 21938/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

*AS R*

Composta dai sigg.ri

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| -dott. Alfredo Teresi         | Presidente  |
| -dott. Aldo Fiale             | Consigliere |
| -dott. Silvio Amoresano       | Consigliere |
| -dott. Santi Gazzara          | Consigliere |
| -dott. Alessandro M. Andronio | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da *P. di. c/o Tribunale di Roma*  
Di Mario Anna Maria, nata a Roma l'1/1/1947  
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Roma il 4/5/2011

Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso  
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara  
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto

osserva

*[Signature]*

## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 4/5/2011, in accoglimento della istanza proposta nell'interesse di Di Mario Anna Maria, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio, reso dal p.m. presso il Tribunale di Roma il 26/3/11, avente ad oggetto un appartamento in cui erano stati eseguiti degli interventi edilizi, in ipotesi di violazione del disposto di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01.

Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Roma, con i seguenti motivi:  
-ha errato il decidente a ritenere il difetto di motivazione a sostegno del decreto di convalida di sequestro, visto che dalla lettura di detto provvedimento si evince in maniera netta, che il p.m. ha ampiamente fatto buon governo dei principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In specie la argomentazione a giustificazione della convalida non può ritenersi insufficiente o inidonea, essendo stata resa in ottemperanza dei rigorosi parametri dettati dalla stessa giurisprudenza.

La difesa della Di Mario ha inoltrato in atti memoria in cui rileva la infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale ha revocato il sequestro, pur avendo ritenuto configurabile il *finis* del reato contestato, avuto riguardo alla natura e alla pluralità degli interventi edilizi in corso d'opera, in difetto di titolo abilitativo, come desumibile dalla relazione tecnica e dalla documentazione amministrativa, relativa alla preesistenza della divisione dell'ambiente mediante tramezzature, dalla creazione di un solaio intermedio e dalla demolizione e ricostruzione di parte del solaio. A sostegno della pronuncia il decidente ha considerato il decreto impugnato carente di motivazione in ordine alle finalità probatorie perseguite, vista la argomentazione apparente adottata, inidonea a soddisfare l'onere argomentativo imposto al p.m. per giustificare l'adozione del provvedimento ablatorio, in quanto generica, eventuale ed adattabile ad un numero indeterminato di casi.

Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte ( sent. 28/1/04, Ferazzi ) hanno stabilito che anche in ipotesi di sequestro avente ad oggetto una cosa costituente corpo del reato il relativo decreto deve contenere specifica motivazione circa la finalità probatoria che si intende, in concreto, perseguire, ciò a pena di nullità.

Orbene il p.m. nel decreto di convalida di sequestro, reso il 26/3/11, qualificato il bene corpo di reato ( art. 44, lett. b) d.P.R. 380/01 ), ha specificato che vi era pericolo che il manufatto, l'area di sedime, i materiali di cantiere e quant'altro rinvenuto venisse disperso o modificato, così da non consentire o ostacolare il compiuto rilevamento dello stato dei luoghi da parte di personale specializzato, ovvero gli eventuali, ulteriori accertamenti da parte del magistrato, giustificando il mantenimento del vincolo in quanto lo stesso appare, allo stato, necessario per l'accertamento dei fatti e a fini di prova, quanto meno all'esito delle indagini in corso di svolgimento, in quanto occorre acquisire rilievi descrittivi e planimetrici e/o fotografici dell'opera abusiva, verificare lo stato di avanzamento dei lavori o l'epoca di ultimazione dell'abuso, effettuare confronti con la situazione ante operam, procedere, se del caso, ad accertamento tecnico, compiere le ulteriori indagini che l'indagato riterrà, eventualmente, di sollecitare nel caso in cui si rendesse necessaria la

emissione dell'avviso ex art. 414 bis c.p.p., valutare all'esito la necessità di tenere la cosa a disposizione del giudice per gli atti istruttori.

Dall'esame del su riportato provvedimento del p.m. emerge con netta evidenza che esso rispetta il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, non trasparendo alcuna insufficienza o inidoneità argomentativa, rivelandosi, di contro, puntualmente ed esaustivamente motivato.

Questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio la ordinanza impugnata, con conseguente, automatico, ripristino del sequestro applicato dal p.m. *il //*

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.  
Così deciso in Roma il 24/11/2011.

Il consigliere estensore  
( dott. Santi Gazzara )

*Santi Gazzara*

Il Presidente  
( dott. Alfredo Teresi )

*Alfredo Teresi*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
II 10 GEN. 2012  
IL CANCELLIERE  
*Luana Mariani*

